



ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE N. 35

OGGETTO: Definizione ruoli e responsabilità in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Il Testo unico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori (D. Lgs. 81/2008) pone grande risalto alla organizzazione della prevenzione all'interno dell'azienda e a tal fine prevede una serie articolata di soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza, tra i quali, in primo luogo il datore di lavoro, che assume una posizione centrale nel sistema, il dirigente e i preposti.

Considerati gli obblighi previsti in capo ai succitati soggetti si ritiene necessario individuare con precisione, all'interno del modello organizzativo dell'Istituto le figure che rivestono il ruolo di datore di lavoro, di dirigente e di preposto, anche al fine di rendere consapevoli gli stessi dei propri compiti in materia di sicurezza.

In particolare l'art. 2 del T.U. definisce il **datore di lavoro** come *"il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione o dell'unità produttiva ne ha la responsabilità in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa"*.

Con riferimento al **dirigente**, questi viene definito come la *"persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa"* (art. 2, primo comma, letto d).

Il dirigente è quindi considerato *l'alter ego* del datore di lavoro ed è il soggetto che dirige le attività produttive in senso tecnico o amministrativo, pur senza essere titolare di poteri di gestione generali attribuiti al datore di lavoro.

Nel T.U. sono elencati i doveri a cui sono tenuti i dirigenti allorché organizzano e dirigono le medesime attività di cui è titolare il datore di lavoro. Ciò significa che il dirigente può essere chiamato ad adempiere ad uno dei 23 obblighi di cui all'art. 18, primo comma, imposti ai datori di lavoro, sempre però che rientrino nell'ambito delle sue attribuzioni e competenze conferite in precedenza. Può pertanto essere delegato, a titolo esemplificativo, ad organizzare la lotta antincendio e la gestione delle emergenze, a tutelare i lavoratori nelle condizioni normali e di emergenza, a nominare il medico competente e se necessario verificarne l'operato, ad organizzare la prevenzione nei lavori in appalto e favorire le azioni di controllo dei lavoratori, ad adeguare costantemente le soluzioni tecniche e organizzative in relazione alla evoluzione della tecnica, a collaborare alla gestione dei servizi informativi per la prevenzione.

La "delega di funzioni", cui fatto cenno nel paragrafo precedente e disciplinata dall'art.16 del T.U., potrà essere concessa nei limiti e nella forma descritta ai commi 1-2-3 e, come specificato nel comma 3bis del medesimo articolo, potrà essere ulteriormente delegata.

Con riguardo infine alla figura del **preposto**, questi a differenza del datore di lavoro e del dirigente, ai quali la legge riconosce compiti di organizzazione e predisposizione delle misure di prevenzione, svolge esclusivamente un'attività di sorveglianza sulla osservanza della normativa in materia prevenzionale.

La definizione del preposto risulta fornita anch'essa dall'articolo 2 comma 1. lettera e) del D.Lgs. n.81/08, secondo cui è la *“persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.”*

I compiti del preposto sono elencati nell'art.19 del T.U. come segue:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'art. 37.

La figura del preposto appare assai rilevante nell'organizzazione della sicurezza in quanto il preposto ha il compito di svolgere una vigilanza attiva nei confronti dei lavoratori dovendo segnalare al datore di lavoro le inosservanze dei lavoratori secondo quanto previsto dalle norme sopra richiamate. Diversamente dal datore di lavoro o dal dirigente delegato, il preposto non è tenuto alla individuazione di misure di prevenzione e protezione, né alla loro gestione complessiva, ma il suo ruolo di sovrintendere a quanto disposto dalla Direzione/Dirigenza è fondamentale per una concreta ed efficace gestione della sicurezza. E' assoggettato a sanzioni specificamente previste dal decreto all'articolo 55 ed è allo stesso modo è sanzionato il datore di lavoro che non provvede alla sua individuazione.

In definitiva guardando nell'insieme ai tre soggetti coinvolti e cioè dirigente, preposto e datore di lavoro si ha che quest'ultimo riveste il ruolo centrale, detta le direttive ed impartisce gli indirizzi; il dirigente le attua; il preposto ne controlla la corretta esecuzione.

Il D.Lgs. 81/08 ha introdotto l'obbligo di formazione ed aggiornamento dei preposti come per i dirigenti. Infatti l'art.37 del T.U dispone che i dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

La formazione ricevuta dal dirigente e dal preposto si aggiunge alla formazione ricevuta da tutti i lavoratori.

Con riguardo all'organizzazione dell'Istituto, il *Regolamento di organizzazione e del personale* dell'INEA prevede l'articolazione dell'Istituto in due uffici dirigenziali, l'ufficio dei servizi amministrativi e l'ufficio dei servizi tecnici e della ricerca. I dirigenti dei predetti uffici gestiscono le risorse umane e strumentali loro attribuiti. Ognuno dei due uffici dirigenziali è articolato a sua volta, rispettivamente in quattro servizi (A- affari generali; B - risorse umane e personale; C- contabilità e bilancio; D- contratti) e in cinque servizi (1- rilevazioni contabili e ricerche macroeconomiche; 2- ricerche macroeconomiche e congiunturali; 3-ricerche strutturali, territoriali e servizi di sviluppo agricolo; 4-ricerche su ambiente; 5-biblioteca, editoria e rete telematica). Vi sono inoltre 19 Sedi Regionali e altrettanti Responsabili di Sede. Infine lo Statuto e il Regolamento affidano al Direttore Generale la gestione amministrativa e finanziaria dell'intero Istituto.

Tutto quanto sopra premesso con riferimento alle definizioni delle figure di responsabilità in materia di sicurezza del lavoro e con riferimento al modello organizzativo dell'Istituto, si propone di individuare le seguenti figure all'interno dell'INEA, cui sono affidati i compiti e le responsabilità indicati dal D.Lgs 81/08:

Datore di lavoro Il Direttore Generale

Dirigenti I Dirigenti dei due uffici dirigenziali amministrativi

Preposti I responsabili dei Servizi amministrativi (A, B, C e D) e della ricerca (1, 2, 3, 4, e 5) e i Responsabili delle Sedi Regionali.

Roma, 24/01/2011


IL DIRETTORE GENERALE
(Prof. Alberto Manelli)